

**INTERROGAZIONE**  
**A RISPOSTA IN COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,**  
**PREVIDENZA SOCIALE**

*Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Premesso che:

le conseguenze della esposizione alle fibre di amianto, purtroppo molto usato soprattutto nel trentennio tra la fine degli anni '50 fino alla soglia degli anni '90 nell'ambito di molteplici manufatti, perché resistente e a basso costo, sono ormai note ed acclamate;

la direttiva 83/477/CEE, è stata recepita con il decreto legislativo n. 277 del 1991, cui è seguita l'emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» che ha stabilito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, nonché misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto;

nella richiamata legge sono stati individuati i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7);

l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005;

l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto per i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino 2 ottobre 2003;

la direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, abrogava la precedente direttiva del 1983 con modificazioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, per ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, peraltro introducendo anche norme già adottate dalla legislazione nazionale;

considerato che:

nella passata legislatura vi sono stati molti interventi a favore dei lavoratori esposti all'amianto al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata. Fra questi:

- l'articolo 1, commi 115 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto;
- il riconoscimento delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale;
- l'articolo 1, commi da 274 a 279, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha, tra l'altro, esteso la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i

lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016 ed il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione;

- l'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro limiti finanziari (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

- l'articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (cosiddetto decreto per il Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari;

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", è stato presentato un emendamento specifico per modificare l'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di bilancio 2016) al fine di poter riconoscere il beneficio pensionistico a tutti i lavoratori che al 30 giugno 2020 sono in possesso dei requisiti contributivi maturati entro il 2019 e che sulla base delle domande pervenute riguarderebbe una platea di 260 soggetti che sarebbero potuti rientrare nella proposta normativa in oggetto, che purtroppo non ha trovato accoglimento;

rilevato che:

sono centinaia i lavoratori colpiti da esposizione senza protezioni alle fibre di amianto che matureranno i requisiti entro il corrente anno;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia adeguatamente monitorando la situazione descritta in premessa, anche per dare risposta ai primi 260 lavoratori che hanno già maturato i requisiti per i benefici previdenziali entro il 30 giugno 2020 consentendo loro l'accesso al pensionamento, nonché ai lavoratori che li matureranno entro il 31 dicembre 2020;

se il Ministro non intenda adottare immediate iniziative, anche legislative, per rendere, in tempi celeri e certi, esigibili dai singoli lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti, i benefici previdenziali connessi alla esposizione all'amianto previsti delle leggi susseguite a partire dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, sino all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016).

TARICCO, D'ALFONSO, FEDELI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO, GIACOBBE, ROJC, STEFANO, PITTELLA, LAUS, PAOLA BOLDRINI, ASTORRE, ALFIERI, CIRINNA', FERRAZZI, IORI, PARRINI, VERDUCCI, ASSUNTELA MESSINA